

STATUTO

Dell'associazione "Accademia del Notariato"

Denominazione, sede, scopo, durata

Art.1 – E' costituita un'associazione culturale, senza scopo di lucro, denominata "Accademia del Notariato".

Art. 2 – Essa ha sede in Roma in via Flaminia n. 160.

Art. 3 – L'Accademia ha per scopo la diffusione, con ogni mezzo, in Italia e nel Mondo della funzione e della figura del Notaio avendo particolare riguardo alla evoluzione della funzione sotto il profilo storico ed economico-sociale, promuovendone l'attuazione nel rispetto di principi etici condivisi.

L'Accademia ha, pertanto, scopo culturale e divulgativo senza distinzione di sesso, di religione, di nazionalità, di etnia e di inclinazione politica.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Accademia potrà:

1. Promuovere convegni, congressi, conferenze ed incontri sia in Italia che all'Estero;
2. Istituire e gestire siti telematici e programmi radiofonici e televisivi;
3. Curare e diffondere pubblicazioni culturali con ogni mezzo;
4. Diffondere gli studi, gli orientamenti e le direttive degli Organi Ufficiali del Notariato;
5. Coadiuvare gli Organi Ufficiali del Notariato nell'organizzazione e gestione di scuole, corsi di formazione e masters e gestirne di collegati e complementari, anche in sinergia con Enti collegati ad altre Istituzioni;
6. Istituire premi destinati a persone meritevoli per essersi distinte in particolari iniziative civili, morali e culturali;
7. Collaborare con professionisti, istituzioni, organizzazioni, autorità sia nazionali che internazionali che possano cooperare con l'Associazione o contribuire al raggiungimento del suo scopo.
8. Proporre e supportare attività tese a valorizzare il ruolo sociale del notariato.

L'Associazione potrà aderire ad Enti ed Organizzazioni che abbiano finalità analoghe e complementari, potrà inoltre svolgere ogni attività, anche commerciale – purché in via occasionale e non prevalente e purché trattata di operazione ritenuta necessaria, opportuna o comunque utile per il raggiungimento dello scopo associativo, ivi comprese operazioni economiche, finanziarie (non nei confronti del pubblico) e patrimoniali in genere idonee e funzionali al perseguimento dello scopo associativo.

In ogni caso non sono considerate commerciali, ai sensi dell'art.148 terzo comma, D.P.R. 917/86, le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

Per l'attività commerciale l'associazione, ai sensi dell'art. 144 secondo comma del D.P.R. 917/86 così come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 344/2003, avrà l'obbligo di tenere la contabilità separata.

Art. 4 – L'Associazione ha durata illimitata.


Soci


Art. 5 – Potranno essere soci dell'Accademia:

- a) I notai italiani o stranieri, in esercizio o in pensione che si riconoscano, nello svolgimento della propria attività lavorativa, nei principi etici proposti e sostenuti dall'Accademia;
- b) Le istituzioni notarili quali: i Consigli, le Casse di Previdenza, i Comitati, le Associazioni ed in genere gli organismi rappresentativi di categoria;
- c) Le Istituzioni scolastiche, le Università, le Associazioni e gli Organi di categoria collegati con l'attività notarile;
- d) Qualsiasi persona fisica o giuridica o ente che, per pratica o particolari interessi maturati in ambito prevalentemente notarile, sia ammesso a farne parte secondo le norme del presente statuto e del regolamento sociale, ove adottato.

La domanda di ammissione deve essere esaminata ed eventualmente approvata dal Consiglio Direttivo. Qualora il consiglio Direttivo non si esprima con un provvedimento comunicato al richiedente entro 30 (trenta) giorni con raccomandata con avviso di ricevimento, la domanda deve intendersi respinta.

Il Consiglio Direttivo non è tenuto a rendere noti i motivi dell'eventuale rigetto della medesima domanda.





I soci devono versare la quota di associazione, annualmente stabilita dal Consiglio stesso, al momento dell'ammissione e, successivamente ogni anno entro il termine di cui al successivo capoverso. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 (trenta) ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo e obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

I soci che non abbiano versato - per due anni consecutivi - la quota associativa saranno considerati automaticamente dimissionati.

Art. 6 - Tutti i soci avranno pari diritti e doveri di servirsi dei beni e delle attrezzature gestiti dall'Associazione e di avere accesso ai convegni ed alle manifestazioni promosse dall'Associazione.

Ove deliberato dal Consiglio, l'accesso a determinate attività istituzionali dell'Associazione potrà essere assoggettato al pagamento di un contributo supplementare.

Ogni socio, purché in regola con i versamenti delle quote annuali, ha diritto di partecipare all'assemblea con un voto in seno alla medesima.

Potranno essere ammessi quali soci onorari personalità che per acclarati meriti morali, civili e culturali siano considerati meritevoli di essere ammessi nell'associazione. Tale qualifica sarà attribuita dal Consiglio Direttivo su proposta di un suo componente e successiva delibera del Consiglio stesso.

Art. 7 - La qualità di socio deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tale qualità si perde per decesso (o scioglimento dell'ente), per dimissioni o per esclusione.

L'esclusione è disposta mediante delibera dell'assemblea per gravi motivi, ivi compresi comportamenti dell'associato ritenuti contrastanti con le finalità associative e per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente statuto o del regolamento, ove adottato.

La deliberazione di esclusione deve essere notificata all'associato entro il termine di trenta giorni dalla data della delibera. Avverso il provvedimento di esclusione il socio interessato può proporre ricorso all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. In ogni caso la presentazione delle dimissioni interrompe il procedimento di esclusione.

Il socio uscente non potrà chiedere la restituzione di tutta o parte della quota versata in ragione del tempo trascorso.

La quota non è trasmissibile né rivalutabile.

E' in ogni caso esclusa qualsiasi forma di partecipazione sociale che possa essere ritenuta "temporanea" ai sensi di legge.

Organi dell'associazione

Art.8 - Sono Organi dell'associazione

- Il Presidente
- Il Consiglio Direttivo
- Il Comitato di Presidenza
- Il Collegio dei revisori o il Revisore, qualora eletti
- Il Centro Studi

Comitato di Presidenza

Art. 9 - Il Comitato di Presidenza è composto da un Presidente, due Vice Presidenti ed un numero variabile di membri eletti dall'assemblea. Esso ha il compito di formulare volta per volta gli indirizzi ed i programmi sia in ambito culturale che in campo sociale nonché curare i rapporti con le Istituzioni e le Università, anche internazionali, ritenuti dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo utili o necessari per la realizzazione degli scopi dell'associazione in conformità a quanto verrà previsto nell'atto costitutivo per la prima volta e successivamente nel Regolamento.

Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno e alle sue riunioni partecipano di diritto il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Comitato resta in carica per il tempo determinato al momento della nomina e comunque non più di quattro anni, salva la revoca o le dimissioni.

Centro Studi

Art. 10- E' competenza del Consiglio Direttivo provvedere alla nomina di un centro studi composto di persone, scelte anche fra non soci. Ciascun componente sarà nominato in funzione dei singoli progetti, dovrà essere dotato di specifiche competenze e particolari attitudini nei campi delle dottrine giuridiche, economiche, della cultura e dell'arte e durerà in carica per il tempo di attuazione del progetto. Il Centro Studi, il cui responsabile sarà scelto dal Consiglio Direttivo, avrà il compito di approfondire e risolvere problematiche che l'associazione debba o voglia affrontare nello svolgimento delle proprie attività. Dovrà

inoltre impegnarsi a fornire un supporto tecnico in occasione degli Incontri, Convegni e altri eventi promossi dall'Accademia o da altri Enti in sinergia.

Il Consiglio Direttivo dovrà comunicare al Comitato di Presidenza ciascun componente ammesso a far parte del Centro Studi per consentirne un eventuale parere negativo non oltre i 15 giorni dalla comunicazione. In mancanza di diniego, lo studioso si intende ammesso quale componente.

Amministrazione

Art.11 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri variabile - da tre a sette - eletto dall'assemblea dei soci.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni, salvo revoca o dimissioni.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio, alla prima riunione successiva, provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla seguente assemblea annuale.

Art.12 - Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci. Il Consiglio potrà altresì nominare un Tesoriere; la cui carica è cumulabile con quella di Segretario.

Il Consiglio può anche nominare un Presidente Onorario, socio o non socio, ma comunque non facente parte del Consiglio stesso. Egli non potrà avere alcun incarico direttivo o gestionale, ma potrà assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Art. 13 - Il Consiglio si riunisce presso la sede ovvero in altro luogo fissato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e, comunque, almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al rendiconto economico e finanziario e al consuntivo che preventivo, nonché all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi dal più anziano in età dei presenti.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo possano svolgersi in teleconferenza, videoconferenza, comunicazione videoscritta in tempo reale (chat), in modo da consentire che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve trovarsi anche il Segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14 - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni.

Il Consiglio decide sull'ammissione degli associati, sull'importo della quota e del contributo periodico a carico degli associati e sulle relative modalità di pagamento.

E' altresì di competenza del Consiglio l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci per le violazioni al presente statuto ed al regolamento, ove adottato, in conformità a quanto disposto e disciplinato dal regolamento stesso.

Il Consiglio, infine predisporre un rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Detti rendiconti saranno esposti presso la sede sociale dalla data dell'avviso di convocazione dell'assemblea a disposizione degli associati che volessero consultarli. I medesimi dovranno rimanere depositati presso la sede sociale anche dopo la loro approvazione.


Art. 15 - Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Art. 16 - Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, salvo il rimborso delle spese sostenute: tutti gli incarichi conferiti ai membri degli organi sopra indicati sono gratuiti. Sarà possibile deliberare rimborsi spese e gettoni di presenza a quanti si saranno impegnati per la realizzazione dei progetti operativi dell'Associazione.

Assemblea

Art. 17 - L'organo supremo dell'Associazione è l'Assemblea degli Associati.

I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta l'anno entro il (30) trenta aprile mediante comunicazione scritta (anche a mezzo posta elettronica) diretta a ciascun socio e affissione all'Albo



dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza ed il luogo di convocazione ove diverso da quello della sede legale.

L'Assemblea deve pure essere convocata ove ne sia stata fatta domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 del codice civile.

Le convocazioni inviate tramite posta elettronica dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica comunicato all'Associazione dagli aventi diritto almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione. Tutti i soci che partecipano all'assemblea, in proprio o per delega, hanno diritto di voto e di elettorato attivo e passivo.

Art. 18 – L'Assemblea delibera sul rendiconto preventivo e consuntivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio, sulle modifiche dello statuto, sull'approvazione e sulle modifiche dell'eventuale regolamento interno e su tutto quanto altro demandato per legge o statuto.

Art. 19 – Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea soltanto da altri soci purchè questi non siano membri del consiglio direttivo.

Art. 20 – L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

Il Presidente nomina il segretario e, se ne ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed, eventualmente, dagli scrutatori.

I verbali dovranno rimanere depositati presso la sede sociale.

E' ammessa la possibilità che le assemblee dei soci possano svolgersi anche per teleconferenza, videoconferenza, comunicazione video scritta in tempo reale (chat), con le modalità sopra previste all'art. 11 per le adunanze del Consiglio Direttivo.

Art. 21 – Le deliberazioni dell'assemblea, sono prese in prima convocazione a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le suddette deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti e sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per deliberare le modifiche dello statuto occorre, in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione la presenza di almeno 6/10 (sei decimi) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

Patrimonio ed esercizi sociali

Art. 22 – Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) Beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto;
- c) Eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) Dalle quote sociali;
- b) Da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementarne l'attivo.

Art. 23 – L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo i rendiconti economico e finanziario consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

Art. 24 – E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Revisori dei conti e controversie

Art. 25 – Ai revisori dei conti, se istituiti, anche nella forma del Revisore Unico, spetta nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo contabile dell'associazione.

Essi devono redigere e presentare all'assemblea una relazione di controllo relativa ai rendiconti consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo.

Il Revisore Unico e/o i Revisori dei conti possono essere nominati dall'assemblea dei soci, questi ultimi nel numero di tre, essi durano in carica tre esercizi. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto in parte fra persone estranee all'associazione avuto riguardo alla loro competenza.

Art. 26 – Con esclusivo riferimento ai diritti disponibili, tutte le controversie – comprese quelle in ordine alla validità delle delibere assembleari – che dovessero sorgere in merito all'applicazione, esecuzione ed interpretazione del presente statuto nonché ai rapporti tra gli associati, tra l'Accademia e gli associati, gli organi associativi e/o di controllo, fra tutti o alcuni dei suddetti soggetti fra loro, fatta eccezione per le questioni concernenti l'esclusione dall'associazione, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione in base alla procedura di mediazione, di preferenza della ADR NOTARIATO s.r.l. su istanza della parte interessata, entro venti giorni dalla richiesta.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come previsto nel presente articolo, entro novanta giorni dall'inizio della procedura o nel diverso periodo che le parti concordino per scritto, è devoluta ad un collegio di tre probiviri: essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lode sarà inappellabile.

I probiviri saranno nominati dall'assemblea secondo i criteri e con le modalità che saranno fissate dal Regolamento.

Scioglimento

Art. 27 – Lo scioglimento dell'associazione è deliberato con le maggioranze previste nell'articolo 21 dello statuto dall'assemblea

che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Qualunque sia la causa dello scioglimento, il patrimonio dell'associazione dovrà essere devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 28 – Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto vanno effettuate, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale, ove non sia stato indicato il domicilio. Le comunicazioni mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede dell'associazione e risultanti dai libri sociali, utilizzando all'uopo:

- a) Il libro dei soci per l'indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono dei soci;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del comitato di Presidenza, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti l'organo amministrativo e dei componenti il comitato;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio dei revisori dei conti, per l'indirizzo di posta elettronica ed il numero telefonico dei componenti di detto organo, se presente.

Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

Ogni qualvolta il presente statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario.

Art. 29 - In relazione all'art. 148 del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, l'associazione è tenuta ad osservare i seguenti obblighi previsti nei precedenti articoli del presente statuto:

- a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) conservare una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazioni e modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- c) obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario, secondo le disposizioni previste dal presente statuto;

- d) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'art. 2538, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati e partecipanti, criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
- e) intrasmissibilità della quota o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabilità della stessa;
- f) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge n. 662 del 23 dicembre 1986 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Disposizioni Finali - Transitorie e rinvio

Art. 30 Il Consiglio Direttivo potrà emanare regolamenti, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, in ordine a:

- tempi e modalità delle convocazioni e al funzionamento del proprio organo;
- funzionamento amministrativo e disciplinare dell'Associazione;
- criteri e modalità di scelta dei probiviri e funzionamento del Collegio.

Art. 31- Al fine di consentire la turnazione delle cariche in Consiglio Direttivo, nella prima elezione, a seguito delle modifiche dello statuto al fine di ottenere il riconoscimento della personalità giuridica, la maggioranza dei componenti eletti rimarrà in carica per quattro anni e i restanti componenti per due anni, secondo quanto verrà deliberato dall'assemblea.

Art. 32 - Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme del codice civile, alle norme di legge in tema di associazioni ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

